



COMUNE DI PERRERO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.61

30-10-2019

OGGETTO: Diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici. Determinazioni in merito

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 21:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Richaud Laura	Sindaco	Presente
Costabel Emanuele Valentino	Vice Sindaco	Presente
Leger Riccardo	Assessore	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici. Determinazioni in merito

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- negli ultimi anni la crescita delle cause civili nel nostro paese ha comportato un notevole incremento di richieste di certificati anagrafici agli uffici demografici da parte degli avvocati ad uso "notifica atti giudiziari";
- la richiesta di suddetti certificati avviene principalmente tramite posta elettronica ordinaria ovvero tramite posta elettronica certificata;
- attualmente l'ufficiale di anagrafe a tali richieste risponde che per poter inviare il certificato è necessario che il professionista invii una busta preaffrancata e preindirizzata, nonché € 0,26 di diritti di segreteria e € 0,05 di rimborso stampati, per poter produrre ed inviare certificato richiesto ovvero, qualora voglia ricevere il certificato in formato digitale, la trasmissione della sola copia del bonifico dei diritti di € 0,26;

Considerato che:

- l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, rispondendo ad un interpello del Ministero dell'Interno, ha chiarito che i certificati anagrafici (cioè i certificati di residenza e di stato di famiglia, in quanto rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici) possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 115/2002, qualora 'antecedenti', 'necessari' e 'funzionali' ai procedimenti giurisdizionali;
- la stampa in formato pdf e l'invio tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata di certificati anagrafici agli avvocati che ne facciano richiesta può consentire un'opportunità per ridurre i costi di gestione nonché quelli riferiti al personale impiegato in tale attività di back office incrementando l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dalla p.a.;
- questa Amministrazione, non trovandosi in situazioni strutturalmente deficitarie, può rinunciare per il rilascio dei certificati in oggetto alla parte di propria competenza anche sulla base delle seguenti considerazioni:
 - l'esiguità delle somme incassate;
 - le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere comunque all'incasso dei suddetti diritti in modalità telematica;

Visto:

l'articolo 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria di seguito indicati:

- certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice: € 0,26;
- certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta resa legale: € 0,52;
- certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice per ogni nominativo: €2,58;
- certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta resa legale per ogninominativo: € 5,16;

Dato atto, altresì, che dal 3 novembre 2000, a seguito dell'abrogazione dell'art. 194 del Regio Decreto 1238/1939 ad opera del nuovo Regolamento dello Stato Civile, è prevista l'esenzione dei diritti di segreteria per i certificati di stato civile;

Richiamato l'articolo 2 comma 15 della l. 127/1997 nella parte in cui dispone che "i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale";

Dato atto che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Richiamato l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia";

Richiamato il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, e in particolare:

- l'art. 3 - "Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute";
- l'art. 40, comma 1 - "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;

- gli artt. 21 e seguenti, relativi al documento informatico;

Ritenuto, al fine di rendere più celere ed economica la trasmissione per via telematica di certificati richiesti da parte degli avvocati ad uso “notifica atti giudiziari”, di eliminare i diritti di segreteria sui certificati anagrafici elaborati e trasmessi in modalità nativa digitale, anche in base alle seguenti considerazioni:

- a) l’esiguità delle somme incassate;
- b) le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere comunque all’incasso dei suddetti diritti, nonché il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane deputate al rilascio (con l’obbligo di produrre una stampa e pretendere sempre una richiesta cartacea) e alla trasmissione dello stesso (con conseguente protocollazione anche dell’istanza trasmessa a mezzo posta e del successivo invio del cartaceo);

Rilevato che

- le richieste di certificati a mezzo email o PEC, qualora in esenzione dall’imposta di bollo, possano essere emesse direttamente in modalità digitale, senza alcuna stampa, con conseguente risparmio in termini di tempo e di maggiore efficienza complessiva del servizio;
- tale rinuncia alla riscossione, stimando per eccesso in 50 i certificati richiesti annualmente da parte degli avvocati ad uso “notifica atti giudiziari” in esenzione dall’imposta di bollo, comporta la rinuncia all’incasso di una somma presunta di euro 13,00 e che tale somma è da considerarsi irrisoria rispetto ai benefici complessivi sopra elencati;

Visti:

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell’Anagrafe della popolazione residente;
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, “Nuovo Regolamento Anagrafico”;
- il comma 3 dell’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’ art. I della Legge 17 marzo 1993, n. 63;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “ T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazioni diretta dei dati anagrafici per via telematica;
- il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge 18 giugno 2009, n. 69, “ Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ”;
- il D.Lgs 30 dicembre 2010 n. 235 " Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009,n. 69” e s.m.i;
- le Linee guida DigitPA (ai sensi dell’art. 58 comma 2 del CAD) del 22 aprile 2011;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Preso atto che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

1. La soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici richiesti da parte degli avvocati ad uso “notifica atti giudiziari” e trasmessi in modalità nativa digitale, ovvero senza la stampa di un documento cartaceo e che non siano soggetti all’imposta di bollo;
2. Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della pronta applicazione della nuova disciplina dei diritti, come definiti nella presente delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Richaud Laura

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale un estratto del quale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 06-11-2019 al giorno 21-11-2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 06-11-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno _____ per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Addì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano